



SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIARI
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

prot. n. 221/2026 del 22 luglio 2026

Al Sottosegretario per l'economia e le finanze

On. Avv. Federico Freni

Tramite pec. mef@pec.mef.gov.it

Tramite mail segreteria.freni@mef.gov.it

Al Comando Generale

della Guardia di Finanza

Ufficio Relazioni con le A.P.C.S.M.

Tramite pec. rm0011577p@pec.gdf.it

Oggetto: Assegno ad personam per differenza parametro (art. 3 comma 6 d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193), assegno ad personam (art. 45 commi 5, 6 e 19 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95) - Vice Brigadieri ex Appuntanti Scelti QS 24° (pochi casi), 25°, 26°, 27°, 28° Corso.

Seguito nota SILF n. 210 del 27 novembre 2025.

1. La normativa richiamata in oggetto prevede l'attribuzione di due tipi di assegno *ad personam* a salvaguardia della retribuzione per il personale delle Forze di polizia che transita in un ruolo superiore. Il primo introdotto nel 2003 (art. 3 comma 6 d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193) inerente solo allo stipendio parametrico che definiamo "*per differenza parametro*". Il secondo, introdotto nel 2017 (art. 45 commi 5, 6 e 19 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95) e relativo a tutte le voci stipendiali fisse e continuative (stipendio parametrico compreso) che definiamo "*omnicomprensivo*".
2. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'assegno *ad personam omnicomprensivo* risulta più vantaggioso rispetto all'assegno "*per differenza parametro*". **In pochissimi casi (Vice Brigadiere ex App. Scelto + 5 o ex App. Scelto QS, Sottotenente ex Maresciallo Aiutante con meno di 17 anni servizio militare) risulta al contrario più vantaggioso l'assegno "*per differenza parametro*".** Proprio per evitare che la soluzione introdotta nel 2017 potesse produrre effetti negativi, nello stesso decreto legislativo (art. 45 comma 19) è stata prevista una **specifico clausola di salvaguardia**

3. Applicando la sopra citata clausola di salvaguardia, nei casi in cui l'assegno ad personam *"omnicomprensivo"* risulta meno vantaggioso rispetto al precedente assegno *"per differenza parametro"*, **tutte le amministrazioni del comparto sicurezza e difesa hanno applicato e applicano la clausola di salvaguardia di cui all'art. 45 co. 19 e riconosciuto agli interessati l'assegno *"per differenza parametro"*.**
4. **Da circa 3 anni, i competenti uffici della Ragioneria Generale dello Stato per la Guardia di Finanza hanno congelato l'adeguamento dello stipendio ai Vice Brigadieri ex Appuntati Scelti QS del Corpo ed il relativo riconoscimento dell'assegno ad personam *"per differenza parametro"*, in attesa di produrre uno specifico e definitivo parere sulla corretta applicazione delle norme in oggetto.**
5. Ciò premesso, **tenuto conto:**
- **del notevole lasso di tempo già trascorso (circa 3 anni!);**
 - **che tutte le altre Amministrazioni del comparto continuano a riconoscere l'assegno ad personam *"per differenza parametro"* ai Vice Brigadieri ex Appuntati Scelti QS;**
 - **che ogni altra diversa interpretazione risulterebbe, a nostro avviso, irragionevole;**
- si chiede di sollecitare la Ragioneria Generale dello Stato affinché produca, senza ulteriore ritardo, il citato parere** al fine di consentire alla Guardia di Finanza di aggiornare la retribuzione dei Vice Brigadieri ex Appuntati Scelti QS con l'attribuzione dell'*"assegno ad personam per differenza parametro"* e la corresponsione dei relativi arretrati.
6. Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Francesco Zavattolo

